



COMUNICATO STAMPA

Prime indicazioni dell'Agenzia sulle modalità di trascrizione di beni immobili effettuate ai sensi dell'art. 2645-ter del Codice civile

L'art. 39-*novies* del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, aggiunto dalla legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, ha introdotto, al Codice civile, l'art. 2645-*ter*, che prevede la possibilità di trascrivere nei pubblici registri gli atti di destinazione riguardanti beni conferiti per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, riferibili a persone disabili, a pubbliche amministrazioni e ad altri enti o persone fisiche indicate all'articolo 1322, secondo comma del Codice civile.

La nuova disposizione consente, in sintesi, di vincolare la destinazione di un determinato patrimonio che, per la durata prevista, rimane nella titolarità di chi ha effettuato il conferimento ma viene considerato distinto rispetto alla restante parte del patrimonio del soggetto e la cui trascrizione è, pertanto, opponibile ai terzi.

La portata innovativa della disposizione - entrata in vigore il 1° marzo 2006 - ha subito innescato un vivace dibattito a livello dottrinario, che ha già fatto emergere posizioni in parte differenziate sia in ordine alla corretta individuazione della natura giuridica della peculiare fattispecie negoziale sia riguardo i possibili profili applicativi.

In considerazione del fatto che alcuni Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio hanno già segnalato la presentazione di richieste di trascrizione di atti ai sensi della nuova disposizione del codice civile, l'Agenzia, con la Circolare n. 5 del 2006 - emanata su conforme parere del Ministero della Giustizia - ha ritenuto opportuno fornire, dopo aver delineato i caratteri generali e la natura giuridica dei predetti atti di destinazione, le prime indicazioni, anche di carattere operativo, per garantire le corrette modalità di attuazione della pubblicità immobiliare e l'interpretazione uniforme.

Roma, 7 agosto 2006